

Irene Damiani
Avvocato Internazionalista
International Italian Lawyer
Civile & Commerciale
iredamiani@damianianddamiani.com
PEC: irenedamiani@pecavvpa.it

Domenico Damiani
Avvocato Cassazionista
Supreme Court Italian Lawyer
Civile & Commerciale
d.damiani@damianianddamiani.com
PEC: domenicotdamiani@pecavvpa.it

COPIA



ASSOCIATE

ROMA – DANIELE BOCCI • VIA LIDIA 73 | TORINO – ANNA SAGONE • VIA BALBIS 3 | ISTANBUL & IZMIR – BUSE NISEOGLU • HARZEMSAH SOK. 36/6, ŞİŞLİ | ATENE – AMALIA I. ATHINAIU • 3 STR AGGELIDOU | BARCELLONA – M.D. PARDO SERRANO • BISBE CATALÀ 12

SEDE DI PALERMO

Avv. ti Domenico Damiani e Irene Damiani – Via G. D. Marzo 14/F 90144 - Palermo

TEL: (+39) 091 34 78 68 • FAX: (+39) 091 619 59 33 • EMAIL: INFO@DAMIANIANDDAMIANI.COM
PEC DOMENICODAMIANI@PECVPPA.IT • PEC IRENE DAMIANI@PECVPPA.IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

RICORSO

del sig. **Alessandro Pennino**, C. F. PNNLSN80B19G273I, nato a Palermo il 19.02.1980, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, via Lidia 73 presso lo studio dell'Avv. Daniele Bocci, e rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Irene Damiani, C. F. DMNRNI85M68G273U, fax: 091.6195933, pec: irenedamiani@pecavvpa.it e dall'Avv. Antonio Flavio Raimondi, C.F. RMNNNF85L11G273C, pec: a.flavioraimondi@pecavvpa.it, giusta procura rilasciata in calce al presente atto

CONTRO

- Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro-tempore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato per legge in via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma – presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali**, in persona del suo direttore centrale pro-tempore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato per legge in via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma – presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- la **Commissione medica**, costituita con il D.M. n. 135 del 4/09/2017, in persona del suo Presidente pro-tempore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato per legge in via dei Portoghesi n. 12 – 00186

www.damianianddamiani.com

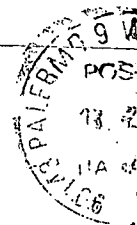
AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

16 FEB. 2018

16/2/2018-89889 A
AGS Roma / ARCHIVIO



0089889-2018AAOORM



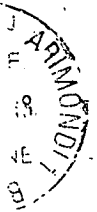
Roma – presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

- del sig. **Rocchietto Denis**, nato il 27.09.1979 a Rivoli (TO) e residente in 10042 NICHELINO (TO), nella via Primo Maggio 47, C.F. RCCDNS79P27L219M; inserito al posto n. 3125 con punti 83,6 dell'Allegato B della Graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;
- del sig. **Salera Carmine**, nato il 19.10.1989 a Potenza e residente in 85050 Tito (PZ), Scalo Ferroviario, C.F. SLRCMN89R19G942C; inserito al posto n. 3126 con punti 83,6 dell'Allegato B della Graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del **D.M. n. 5140 del 06/11/2008** con il quale è stato indetto il *"concorso pubblico, per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*, nella parte in cui, al comma 4, tra i requisiti di ammissione al concorso si richiedeva il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui al **decreto ministeriale 11 marzo 2008 n. 78** che riportava il *"Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"* limitatamente alla parte in cui all'art. 1 comma 1 richiamava l'art. 3 del **D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411**;
- del **D.P.C.M. n. 411 del 1987** che, nel dettare specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, all'art. 3 comma 2 per quanto concerneva il corpo nazionale dei vigili del fuoco testualmente recitava: *"Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del*



Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80", nonché del D.P.C.M. n. 233/1993 nella parte in cui all'art. 1 richiede soltanto una statura non inferiore a metri 1,65;

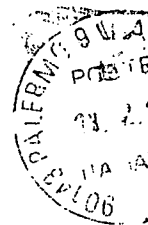
- del **verbale n. 23, redatto in data 22.11.2017**, con il quale la Commissione Medica del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per quanto concerneva gli *"accertamenti psico-fisici ed attitudinali"* nei confronti dell'odierno ricorrente, effettuati in data 21.11.2017, lo riteneva **"non idoneo" per deficit di statura (cm 162)** di cui all'art. 1 comma 1 del suindicato D.M. 11/03/2008 n. 78, nonché dell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411;
- del **decreto di esclusione dalla procedura di concorso pubblico** oggetto del presente ricorso, emesso dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, istituito presso il Ministero dell'Interno, **notificato all'odierno ricorrente in data 04.01.2018**, Registro Ufficiale – Uscita Prot. n. 0010103 del 15.12.2017, T.01.03.09. Visite mediche;

PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO

del sig. **Alessandro Pennino** ad essere assunto nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F. in virtù del predetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti, di cui al **D.M. n. 5140 del 06/11/2008**, nonché per la stipula del relativo contratto a tempo indeterminato, ritenendo di avere, oltre a tutti gli altri requisiti richiesti, anche i requisiti psico-fisici ed attitudinali.

IN FATTO

Già a far data dal 2007, l'odierno ricorrente il sig. Alessandro Pennino veniva iscritto quale vigile volontario nell'elenco del personale volontario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo con decorrenza dalla data



del 15.10.2007, in quanto ritenuto idoneo e in possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui al D.P.R. n. 76 del 2004, giusto decreto n. 3850/bis del 11.10.2007, emanato dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno.

Con il **D.M. n. 5140 del 06/11/2008** del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per gli Affari Generali, veniva pubblicato il bando per il ***“Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”***.

Pertanto, l'odierno ricorrente presentava domanda per la partecipazione al suindicato bando concorsuale ed in data **21.10.2009** sosteneva la **prova motorio attitudinale** con **esito: Ammesso**. In data **29.03.2010** dunque sosteneva il **colloquio** in lingua inglese ottenendo l'**idoneità**.

Tuttavia, pur avendo superato tutte le prove ed essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al bando concorsuale *de quo*, e pur essendo inserito nella graduatoria formata all'esito del concorso, l'odierno ricorrente non rientrava nei primi 814 posti della suddetta graduatoria, utili ai fini dell'assunzione immediata, ed avrebbe pertanto dovuto attendere i futuri scorrimenti per poter essere assunto.

Si evidenzia a codesta ill.ma Autorità Giudiziaria adita che nel predetto lasso temporale il sig. Alessandro Pennino aveva continuato a prestare servizio volontario discontinuo presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo secondo le tempistiche di seguito meglio precisate: **a) in data 26.06.2009** per giorni 20 con decorrenza dal 29.06.2009 fino al 20.07.2009; **b) in data 25.02.2011**, con nota prot. n. 267/08.01.01, per giorni 20 con decorrenza dal 28.02.2011; **c) in data 30.09.2013**, in esecuzione dell'ordine del giorno n. 1035 del 27.09.2013, per servizio temporaneo, in qualità di personale volontario, per ulteriori giorni 20, con decorrenza dal 30.09.2013 sino al 19.10.2013.

Successivamente, con nota prot. n. 7754/63901 del 31.10.2017, il Ministero dell'Interno, Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile convocava per il giorno 21.11.2017 l'odierno ricorrente per sottoporlo alle visite mediche necessarie per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale previsti dal D.M. n. 78 del 2008 in forza dell'autorizzazione ad assumere, nel ruolo permanente, ex D.P.C.M. del 10 ottobre 2017.

In seguito alla suindicata convocazione l'odierno ricorrente, in data 21.11.2017, si presentava presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per sostenere le visite mediche.

Tuttavia, con verbale n. 23 del successivo 22.11.2017, mai notificato, la Commissione Medica competente dichiarava il sig. Alessandro Pennino ***"non idoneo" per deficit di statura (cm 162)***, in forza del combinato disposto di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 11/03/2008 n. 78 e dell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. n. 411 del 22.07.1987.

L'odierno ricorrente pertanto, dopo 7anni di attesa in graduatoria e dopo aver prestato – nelle more – regolare servizio, nella qualità di volontario, vedeva infine **totalmente negato** il proprio diritto ad accedere all'organico permanente del corpo dei vigili del fuoco, per il solo motivo di cui al verbale summenzionato, e cioè per **"deficit di statura"**.

Pertanto, ritenendo di dover tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi giudiziarie, l'odierno ricorrente esperiva immediatamente accesso agli atti presso il Ministero dell'Interno, Ufficio II Affari concorsuali e contenzioso del Dipartimento dei vigili del fuoco. Detto accesso agli atti era finalizzato a: **a)** prendere visione della documentazione relativa al suo iter concorsuale; **b)** ottenere i dati del luogo di nascita e/o di residenza dei controinteressati, indicati in epigrafe ed identificati da questa difesa esclusivamente nel nome, nel cognome e nella data di nascita, così come appare nella **"graduatoria finale dei posti non riservati"**, nelle posizioni immediatamente successive, in



ordine progressivo, a quella dell'odierno ricorrente (n. 3124).

In data **28.12.2017**, veniva consentito all'odierno ricorrente di accedere a tutti i documenti relativi alla sua partecipazione al concorso *de quo*, ivi compreso il verbale n. 23 di cui si è detto, che lo riteneva inidoneo; mentre il **15.01.2018**, l'Amministrazione resistente forniva i dati anagrafici e residenziali dei controinteressati (si veda documenti allegati).

Infine, in data **04.01.2018** veniva notificato il **decreto di esclusione** dalla procedura di concorso pubblico oggetto del presente ricorso, emesso dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, istituito presso il Ministero dell'Interno, Registro Ufficiale – Uscita Prot. n. 0010103 del 15.12.2017, T.01.03.09. Visite mediche.

Donde la presentazione dell'odierno ricorso che si affida ai seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.

1 COMMA 3 DELLA LEGGE DEL 12.01.2015, N. 2 E DEGLI ARTT. 2 COMMA 1, 3 COMMA 1 E 5 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 207/2015 – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

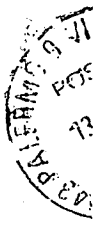
Preliminarmente occorre evidenziare che il bando di concorso di cui al D.M. n. 5140 del 06.11.2008 fa espresso riferimento al possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 11/03/2008, n. 78, che a sua volta richiama l'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 411/1987, che richiede espressamente, per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **una statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80**. Di conseguenza, il verbale n. 23 del 22.11.2017, già indicato in epigrafe al presente ricorso, determina la non idoneità dell'odierno ricorrente per: **"Deficit statura (cm. 162), D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1 comma 1. D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3. c. 2"**.

Tutto ciò in violazione e falsa applicazione della normativa oggi vigente, legge 12/01/2015 n. 2 che con art. 1, comma 3, la quale abroga il suindicato articolo 3 del D.P.C.M. n. 411/1987, in quanto ritenuto discriminatorio. Pertanto appare palesemente illegittima la valutazione della Commissione Medica nei confronti dell'odierno ricorrente perché si basa su una disposizione normativa abrogata dalla predetta legge n. 2 del 2015.

Più nello specifico, appare opportuno precisare che la legge del 12.01.2015 n. 2 ha apportato una *"Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*, al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del predetto personale con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio correlata a criteri non discriminatori.

Ed infatti, l'art. 1 al comma 3 testualmente così recita: "Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce **parametri fisici unici ed omogenei** per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 e successive modificazioni".

Del resto, già nel 1993 il summenzionato D.P.C.M. n. 411/1987 era stato oggetto di parziale abrogazione, proprio in virtù della *ratio* discriminatoria ivi contenuta, relativa ai requisiti dell'altezza richiesti per l'accesso all'impiego pubblico. Invero, l'art. 1 del D.P.C.M. n. 233/1993, aboliva il limite di altezza massima prevista di 180 cm, lasciando solo il requisito dell'altezza minima di



165 cm, oggi anch'esso abrogato.

Tanto ciò premesso in diritto, dall'esame dell'*impugnando* verbale n. 23 della Commissione Medica, preposta ad esprimere il giudizio sull'idoneità psico-fisica attitudinale dell'odierno ricorrente, e dall'esame del decreto di esclusione successivamente emesso dal Ministero, risulta *ictu oculi* l'illegittimità dei motivi sottesi alla ivi espressa inidoneità del candidato. Ciò in quanto, come ampiamente discusso, si fa espresso riferimento a disposizioni normative che sono state già da tempo abrogate, quale unico e solo motivo sotteso alla detta inidoneità, che preclude l'accesso all'impiego, null'altro rilevandosi quale motivo ostativo.

I provvedimenti oggi impugnati sono dunque illegittimi e vanno annullati.

Dello stesso avviso anche il Consiglio di Stato, che con parere n. 2636/2015 ha evidenziato la *ratio* sottesa alla legge 12 gennaio 2015 n. 2, che abroga – come già ampiamente detto – i limiti di altezza per accedere all'impiego. Nella specie, il Consiglio evidenzia come detta norma sia stata emanata al fine di dare piena attuazione ai principi dell'Unione Europea, espressi nella direttiva comunitaria 2000/78/CE, di ***“non precludere l'accesso ai corpi suddetti (forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco), in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa desumersi in maniera imprescindibile l'idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d'istituto”.***

Proprio in virtù di detto parere del Consiglio di Stato, appare opportuno fare riferimento alla recente **sentenza del T.A.R. – Lazio, Sezione Prima bis, n. 3632/2017**, pubblicata il 17.03.2017, che richiama il suddetto **parere del Consiglio di Stato n. 2636/2015** al fine di decidere su un caso identico a quello oggetto dell'odierna controversia.

In detta sentenza, il T.A.R. Lazio testualmente così ha deciso: ***“Il divieto di discriminazione all'accesso al pubblico impiego, peraltro, è esplicitamente***



esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche come quelle all'interno delle forze armate o dei servizi di polizia. Queste ultime possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, quanto su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l'altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto...(omissis)...; Ai sensi del D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015 l'altezza non è più un parametro per l'ammissione ai concorsi nelle forze di polizia".

Di fondamentale importanza, il principio espresso dalla suddetta sentenza, circa l'applicabilità della disciplina del 2015, anche ai concorsi banditi e tenutisi in data anteriore. Nella specie, si legge in sentenza: ***"La nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla data del 16.01.2016. Nel caso di specie anche se il concorso è stato effettuato nel 2008, l'arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina e pertanto l'esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme vigenti attualmente"*** (T.A.R. – Lazio, Sezione Prima bis, n. 3632/2017).

Per maggiore tuziorismo, si allega agli atti copia della sentenza citata T.A.R. – Lazio, Sezione Prima bis, n. 3632/2017.

Stante quanto sopra argomentato, alla luce dei riferimenti normativi sopra richiamati, nonché dell'orientamento giurisprudenziale succitato, provenienti sia dal T.A.R. Lazio che dal Consiglio di Stato, ma ancor più dall'*Acquis* dell'Unione Europea; il provvedimento di inidoneità psico-fisica attitudinale espresso dalla Commissione Medica resistente, congiuntamente al pedissequo decreto di esclusione dalla procedura di concorso pubblico oggetto del presente ricorso, oltre a risultare palesemente illegittimi per violazione delle norme giuridiche sopra riportate, risultano anche viziati per violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza della Pubblica Amministrazione indicati e previsti espressamente dall'art. 97, comma 1, della Costituzione.



ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI IN CUI IL RICORRENTE VIENE RITENUTO "IDONEO", PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA' ED ARBITRIO;

Inoltre e ad ogni buon conto, va evidenziato che le predette Autorità amministrative, odierne resistenti, nell'escludere l'odierno ricorrente dalla graduatoria, non avevano tenuto conto nemmeno dei precedenti accertamenti psico-fisici attitudinali, sempre riconosciuti all'odierno ricorrente, dal momento che quest'ultimo veniva richiamato in **servizio volontario discontinuo**, più volte, e più precisamente nei periodi seguenti: **a)** per 20 giorni dalla data del 29.06.2009 sino a quella del 20.07.2009; **b)** per 20 giorni dalla data del 28.02.2011 in poi; **c)** per 20 giorni dal 30.09.2013 alla data del 19.10.2013.

Pertanto il giudizio negativo, espresso a danno dell'odierno ricorrente dalla predetta Commissione medica e, successivamente, dal Ministero con decreto di esclusione (atti successivi della P.A.), risultano viziati non solo per violazione dell'odierna norma vigente, che disciplina i requisiti psico-fisici attitudinali per accedere all'impiego *de quo*, e nel quale non si fa alcun riferimento all'altezza minima; ma [detti atti] appaiono altresì viziati per **eccesso di potere** sotto il profilo della violazione del principio dell'affidamento, in considerazione che il sig. Pennino, nel corso dei predetti anni in cui era stato più volte richiamato in servizio volontario, anche se in modo discontinuo, aveva maturato il pieno convincimento di avere tutti i requisiti richiesti per accedere al pubblico impiego di vigile del fuoco, affatto potendo – lo stesso – immaginare che, soltanto al momento dell'assunzione in servizio a tempo indeterminato nel ruolo dei vigili del fuoco, i predetti requisiti sarebbero risultati assenti.

Rileva altresì la contraddittorietà dei provvedimenti della P.A., oggi impugnati, con quelli emessi in precedenza dal Comando provinciale vigile del fuoco di Palermo, facente comunque capo al Ministero dell'Interno, che provvedevano



a richiamare in servizio volontario discontinuo l'odierno ricorrente per svolgere le medesime ed identiche funzioni che avrebbe adempiuto il personale di ruolo.

Per le stesse considerazioni il predetto comportamento è anche viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità ed arbitrio.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Per quanto concerne il profilo del *fumus boni iuris* si rimanda a quanto ampiamente esposto nel corpo del presente ricorso.

Con riferimento al requisito della sussistenza del *periculum in mora* occorre evidenziare che l'odierno ricorrente, in un momento di grande difficoltà per l'inserimento nel mondo del lavoro, pur avendo superato le precedenti prove motorio attitudinali (21.10.2009) ed il colloquio (29.03.2010), e pur avendo atteso lo scorrimento della graduatoria per ben sette anni, è stato illegittimamente dichiarato non idoneo a svolgere le predette mansioni di vigile del fuoco in base al **solo** requisito della statura minima, **da tempo abrogato**, né applicabile al caso *de quo*, giusta legge 12/01/2015 n. 2, art. 1, comma 3, e giusta sentenza del T.A.R. Lazio - T.A.R. – Lazio, Sezione Prima bis, n. 3632/2017, che richiama il parere del Consiglio di Stato n. n. 2636/2015, espresso in relazione ed attuazione della Direttiva 2000/78/CE (agli atti).

Il *periculum in mora* deriva dunque dal danno economico, e non, che il Sig. Pennino ha subito e subisce a causa dell'esclusione, che è in *re ipsa* e che continua a maturare fino alla sospensione e/o fino alla definizione del giudizio. Inoltre, il perdurare degli effetti lesivi dei provvedimenti oggi impugnati, precludono al Sig. Pennino la possibilità di essere inserito nei corsi di formazione teorico-pratici, da frequentare obbligatoriamente e prodromici al definitivo inserimento nell'organico permanente, che – molto probabilmente – cominceranno a **maggio 2018** e che vengono banditi senza soluzione di continuità. Dunque, la mancata sospensione del provvedimento precluderà al Sig. Pennino l'accesso a detto corso indetto, molto



probabilmente, per maggio e, di conseguenza, lo stesso dovrà attendere la definizione del giudizio e – successivamente – l’organizzazione degli ulteriori corsi, che non sono periodici, con ulteriore aggravio – nelle more – del danno patito e *patendo*.

Tutto ciò premesso l’odierno ricorrente, come sopra rappresentato, assistito e difeso chiede che

VOGLIA L’ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Reiectis adversis;

Verificare l’integrità del contraddittorio e, nel caso in cui si ritenga all’uopo necessario, ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, da esperirsi con la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione, o tramite altro mezzo, di un riassunto del ricorso proposto, come avvenuto con ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 4656, del 14 aprile 2017 (Numero RG 2770/2017), in un caso analogo; ciò in quanto l’odierno ricorrente non è nella possibilità di sapere con esattezza a che punto della graduatoria si è giunti in data odierna, e chi esattamente risentirebbe della decisione presa in seno al presente giudizio; ritenendosi comunque assolto dall’odierna parte ricorrente l’obbligo di portare a debita conoscenza i controinteressati dell’odierno giudizio;

preliminarmente ed in via cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per i motivi sopra descritti, **disporre l’annullamento** dei provvedimenti amministrativi impugnati in epigrafe, **nonché la declaratoria del diritto** del sig. Alessandro Pennino ad essere assunto nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.VV.F. in virtù del predetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti, nonché per la stipula del relativo contratto a tempo indeterminato, ritenendo di avere anche i requisiti psico-fisici ed attitudinali;

nel merito disporre l’accoglimento del presente ricorso con pronunzia anche sulle spese di giudizio, che vanno poste a carico della parte soccombente,

con la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari;

E' fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti e *patendi*.

In via istruttoria si depositano:

procura;

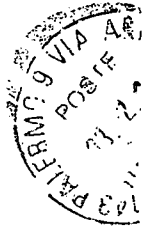
verbale n. 23, redatto in data 22.11.2017, venuto alla conoscenza del ricorrente il 28.12.2017, con il quale la Commissione Medica del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

decreto di esclusione dalla procedura di concorso pubblico, notificato il 04.01.2018, emesso dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, istituito presso il Ministero dell'Interno;

bando di concorso a 814 posti del VV.F. bandito con D.M. N. 5140/2008;

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia:

1. Estratto Allegato B, "graduatoria finale dei posti non riservati";
2. Convocazione del 31.10.2017 per la visita medica del giorno 21.11.2017;
3. Schermata riepilogo generale del sito dei VV.F. della posizione concorsuale del ricorrente;
4. Accesso atti concorso del 28.12.2017;
5. Accesso dati dei controinteressati del 15.01.2018;
6. Decreto di iscrizione nell'elenco del personale volontario del 11.10.2007;
7. Richiamo in servizio in qualità di volontario del 30.09.2013;
8. Richiamo in servizio in qualità di volontario del 25.02.2011;
9. Richiamo in servizio in qualità di volontario del 26.09.2009;
- 10 Sentenza TAR – Lazio n. T.A.R. – Lazio, Sezione Prima bis, n. 3632/2017;
- 11 Consiglio di Stato n. n. 2636/2015;
- 12 Direttiva 2000/78/CE.



Si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto materia concorsuale e di pubblico impiego, ed il valore è indeterminato. Si dichiara pertanto che il contributo unificato da doversi è di euro 325,00.

Palermo, li 08.02.2018

Avv.to Irene Damiani

Avv.to Antonio Flavio Raimondi

Sig. Alessandro Pennino



PARTNER

Irene Damiani
Avvocato Internazionalista
International Italian Lawyer
Civile & Commerciale
iredamiani@damianianddamiani.com
PEC: iredamiani@pecavvpa.it

Domenico Damiani
Avvocato Cassazionista
Supreme Court Italian Lawyer
Civile & Commerciale
d.damiani@damianianddamiani.com
PEC: domenicodamiani@pecavvpa.it

ASSOCIATE

ROMA – DANIELE BOCCI • VIA LIDIA 73 | TORINO – ANNA SAGONE • VIA BALBIS 3 | ISTANBUL & IZMIR – BUSE NISEOGLU • HARZEMSAH SOK. 36/6, ŞİŞLİ | ATENE – AMALIA I. ATHINAIU • 3 STR AGGELIDOU | BARCELLONA – M.D. PARDO SERRANO • BISBE CATALÁ 12

SEDE DI PALERMO

Avv.ti Domenico Damiani e Irene Damiani – Via G. D. Marzo 14/F 90144 - Palermo

TEL: (+39) 091 34 78 68 • FAX: (+39) 091 619 59 33 • EMAIL: INFO@DAMIANIANDDAMIANI.COM
PEC DOMENICODAMIANI@PECAVVPA.IT • PEC IRENEDAMIANI@PECAVVPA.IT

PROCURA SPECIALE

Addì, 04.12.2017, in Palermo, Il sottoscritto PENNINO ALESSANDRO, nato a Palermo il 19.02.1980, C.F. PNN LSN 80B19 G273I,

DELEGA E CONFERISCE MANDATO

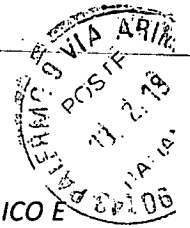
allo studio DAMIANI AND DAMIANI INTERNATIONAL LAW FIRM & SERVICES, in persona degli Avv.ti DAMIANI IRENE, C.F. DMNRNI85M68G273U, p.e.c. iredamiani@pecavvpa.it e RAIMONDI ANTONIO FLAVIO, C.F. RMNNNF85L11G273C, p.e.c. a.flavioraimondi@pecavvpa.it;
Alla rappresentanza e alla difesa del sottoscritto delegante e mandante, **congiuntamente e/o disgiuntamente**, in ogni stato e grado, extragiudiziale, giudiziale ed anche esecutivo del presente procedimento di impugnazione, e quindi di proporre per suo conto, in suo nome e sua difesa, ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma,

AVVERSO

PROVVEDIMENTO/I DI INIDONEITA' DEI REQUISITI PSICO FISICI ED ATTITUDINALI, PREVISTI DAL D.M. 78/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E QUALSIASI ALTRO ATTO AD ESSO CONNESSO, DI CUI IL MANDANTE NON E' ANCORA IN POSSESSO, E PER I QUALI OCCORRE ESPERIRE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLE ASSUNZIONI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 10.10.2017 ED IL CONSEGUENTE DEPENNAMENTO DEL MANDANTE DALLA GRADUATORIA IN CUI ERA STATO INSERITO SUCCESSIVAMENTE AL POSITIVO SUPERAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 814 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL C.N. VV. F. DEL 2008 (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI - DEL 18 NOVEMBRE 2008),

CONTRO

www.damianianddamiani.com



IL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI e qualsiasi altro ente e/o Pubblica Amministrazione che si individueranno quali legittimati passivi del suddetto ricorso;

Pertanto

CONFERISCE

Ai suddetti mandatarî, ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di accedere ad atti presso le Pubbliche Amministrazioni ed altri uffici pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività relative alla presente procura speciale, agire e resistere in giudizio ed in riconvenzionale; nonché presentare istanza di sospensione; chiamare terzi in causa; rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione; nominare sostituti, transigere e conciliare, incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato;

ELEGGE DOMICILIO AI FINI DEL PRESENTE MANDATO

presso lo Studio dell'Avv. Daniele Bocci, sito in 00179 Roma, Via Lidia n. 73.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto apposita informativa e presta il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

I compensi verranno liquidati applicando le norme contrattuali di cui al separato preventivo. Nel caso in cui i suddetti accordi contrattuali relativi ai compensi non fossero rispettati, l'inadempimento dà diritto alla risoluzione del contratto e alla rinuncia e/o revoca del presente mandato; posto che per le attività professionali già svolte si applicherà comunque il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 emesso con decreto n. 55 del 10.03.2014 dal Ministero della Giustizia, registrato alla Corte dei Conti il 31.03.2014 n. 928 e pubblicato nella G.U. n. 77 del 02.04.2014 e relative tabelle parametri forensi; incluse successive modificazioni.

Palermo 08 Febbraio 2018

x Alessandro Raimondo

per autentica della firma ed accettazione della clausola negoziale per i compensi.

Avv. Irene Damiani

Irene Damiani

Avv. A. Flavio Raimondi

Antonio Flavio Raimondi

Irene Damiani
Avvocato Internazionale
International Italian Lawyer
Civile & Commerciale
iredamiani@damianianddamiani.com
PEC: iredamiani@pecavvpa.it

Domenico Damiani
Avvocato Cassazionista
Supreme Court Italian Lawyer
Civile & Commerciale
d.damiani@damianianddamiani.com
PEC: domenicodamiani@pecavvpa.it

ROMA – DANIELE BOCCI • VIA LIDIA 73 | TORINO – ANNA SAGONE • VIA BALBIS 3 | ISTANBUL & IZMIR – BUSE NISEOGLU • HARZEMSAH SOK. 36/6, ŞİŞLİ | ATENE – AMALIA I. ATHINAIU • 3 STR AGGELIDOU | BARCELLONA – M.D. PARDO SERRANO • BISBE CATALÀ 12

SEDE DI PALERMO

Avv. ti Domenico Damiani – Irene Damiani Via G. D. Marzo 14/F 90144 - Palermo

TEL: (+39) 091 34 78 68 • FAX: (+39) 619 59 33 • EMAIL: info@damianianddamiani.com
PEC [DOMENICODAMIANI@PECAVVPA.IT](mailto:domenicodamiani@pecavvpa.it) • PEC [IRENEDAMIANI@PECAVVPA.IT](mailto:iredamiani@pecavvpa.it)

RELATA DI NOTIFICA

Cronologico N° 4

Io sottoscritto, Avv. Irene Damiani, ai sensi e per gli effetti della L. 21.01.1994 n° 53, quale procuratore del Signor Pennino Alessandro, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo in data 18.09.2014 n° 4 previa iscrizione al n° 3 pagina 1 del mio registro cronologico, ho notificato copia del superiore atto, perché ne abbia piena e legale conoscenza ed ad ogni effetto di legge, alla **Commissione medica**, costituita con il D.M. n. 135 del 4/09/2017, in persona del suo Presidente pro-tempore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato per legge in via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma – presso l'Avvocatura Generale dello Stato- avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A/R dall'Ufficio Poste Italiane – Agenzia 9 - Palermo – Via Generale Arimondi n. 15 – in data corrispondente a quella del timbro postale.

N° Raccomandata 76781534615-4

Avv. Irene Damiani



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/01/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Palermo

N. 4 del 18/02/2018

STUDIO LEGALE

Avv. Irene Damiani

Via Gioacchino Di Marzo 14/F - 90144 Palermo

Tel/fax 091347868 - avviredamiani@gmail.com

p.e.c - irenedamiani@pecavvpa.it

N. 3094 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Irene Damiani

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del plico e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il plico viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R. avviso contenente l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.

Postaraccomandata
AR

Posteitaliane

13.02.2018 12.42

Euro 007.95

ID0767815346154 00186

43066 90143 PALERMO 9 (PA)

1-PT041658



Racc. N.

AG



76781534615-4

16 FEB. 2018
AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

COMMISSIONE MEDIA E/O

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI N. 12

(00186)

ROMA